



## COMUNE DI FAUGLIA

*Provincia di Pisa*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.172

30.11.2013

#### OGGETTO: BANDO DI SPONSORIZZAZIONE. APPROVAZIONE

L'anno **duemilatredici** addi **trenta** del mese di **novembre** alle ore **10,30** nella sala delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO	SINDACO	P
PETRINI FULVIA	VICESINDACO	P
MACCHIA SERGIO	ASSESSORE	P
ROSSI CIRANO MAURIZIO	ASSESSORE	P
LIPPI ROMINA	ASSESSORE ESTERNO	P

Totale presenti **5**

Totale assenti **0**

Assiste il Vice Segretario Comunale **Dott.ssa Antonella Ciato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carlo Carli** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**P A R E R I P R E V E N T I V I**

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO  
F.to Dott. Bacchiet**

---

**IL RAGIONIERE  
F.to Dott.ssa Ciato**

---

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

**ATTESTA**

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

## LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che, in relazione alla situazione economica del sistema Italia, anche a seguito del continuo taglio dei trasferimenti erariali agli Enti Locali ed all'incertezza sulle entrate determinata da una legislazione non sempre coerente e chiara, risulta necessario, da parte del Comune, procedere al reperimento di risorse nel modo più ampio possibile;

Ritenuto opportuno verificare la possibilità di procedere all'ottenimento di risorse finanziarie anche attraverso la sponsorizzazione di diversi aspetti della vita dell'Ente, siano essi di valenza culturale, educativa, sociale compresi le possibilità di acquisti di mezzi, arredi e servizi.

Ritenuto opportuno in questo momento di crisi, quindi, ricorrere a tutte le risorse possibili pur di mantenere un livello soddisfacente dei servizi e delle attività di sostegno ai bisogni dei cittadini.

Considerato che la sponsorizzazione, secondo l'opinione prevalente, è quel contratto con cui un soggetto, c.d. sponsee o sponsorizzato, assume, normalmente verso corrispettivo, l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo di altro soggetto, detto sponsor o sponsorizzatore. Lo sponsor offre, nella sostanza, una forma di pubblicità indiretta allo sponsor.

Ritenuto, per quanto sopra detto, che la sponsorizzazione debba essere qualificata come contratto atipico;

Preso atto, in termini generali, che in ragione del fatto che la pubblica amministrazione assuma la veste di sponsor o di soggetto sponsorizzato, si distingue tra contratto di sponsorizzazione attiva o passiva.

Visto l'articolo 26 del D.Lgs 163 del 2006 e s.m.i. che testualmente prevede che: *“Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.*

*2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.*

*2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice.”*

Considerato che nella sponsorizzazione passiva a cui fa riferimento il sopra richiamato articolo 26 del D.Lgs 163 del 2006 la pubblica amministrazione è il soggetto sponsorizzato;

Ritenuto comunque che le modalità e le formalità seguite in tale procedura debbano comunque essere stabilite preventivamente dall'amministrazione comunale secondo il principio di proporzionalità;

Visto altresì l'articolo 199-bis del D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i. prevedente che *“Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi **relativi ai beni culturali** integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.*

*2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili,*

*ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.*

*3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'[articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.*

Ribadito che, come stabilito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato 31 luglio 2013 n. 4034, la sponsorizzazione debba essere qualificata alla stregua di un contratto gratuito modale, laddove il modus è costituito dal cosiddetto ritorno pubblicitario per lo sponsor;

Ritenuto che nell'ipotesi sopra indicata, il contratto di sponsorizzazione non è qualificabile fra i contratti passivi, ma tra quelli attivi in quanto si traduce in un vantaggio economico e patrimoniale per il Comune che acquisisce risorse e pertanto, in termini generali, non è soggetto alla disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici, salvo il rispetto di quanto stabilito dal più volte citato articolo 26 del D.L.gs 163 del 2006;

Reputato che la previsione dell'obbligo di selezionare lo sponsor con una procedura pubblicistica, ancorchè diversa da quella disciplinata dalle altre previsioni del D.L.gs 163 del 2006 – Codice dei contratti pubblici – si spiega con il fatto che il contratto di sponsorizzazione, sebbene come nel caso specifico non comporti alcuna spesa per l'Amministrazione Comunale è fonte di vantaggi per lo sponsor, rinvenibili essenzialmente dal ritorno pubblicitario fruito;

Ritenuto infatti che ai vantaggi di cui sopra possano in linea teorica essere interessati più soggetti e che di conseguenza è opportuno che alla scelta dello sponsor l'Amministrazione Comunale provveda assicurando, anche ove non normativamente necessario, il dispiegarsi del principio di concorrenza e di parità di condizioni

Visto il regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/11/2009;

Visto l'art. 10 del suddetto regolamento che prevede alla lett. b) la possibilità di individuare la scelta dello sponsor attraverso la forma pubblica.

Visto l'allegato bando per la ricerca di sponsor e ritenuto che allo stesso debbano applicarsi le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i, piuttosto che quelle di cui all'art. 199-bis del medesimo Codice dei contratti, in quanto trattasi di sponsorizzazioni che non hanno ad oggetto beni culturali;

Preso atto che, come risulta dall'avviso, l'Amministrazione Comunale intende approvare una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello

sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, piuttosto che una sponsorizzazione cosiddetta tecnica;

Preso atto che le sponsorizzazioni delle singole attività/iniziativa non dovrebbero superare euro 40.000,00= ciascuna e conseguentemente che, come previsto dalla normativa in materia, si tratta di procedura rientrante tra i cosiddetti contratti esclusi dalla disciplina del Codice dei contratti;

Ritenuto che sotto il profilo fiscale il contratto di sponsorizzazione sia un'operazione di tipo permutativo riconducibile nell'ambito dei contratti atipici, onerosi, a prestazioni corrispettive;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di delibera ai sensi del 1° comma dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa secondo le modalità di legge:

### **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare la bozza di bando di sponsorizzazione allegata al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al competente ufficio comunale di predisporre gli atti necessari.
4. di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

# BANDO DI SPONSORIZZAZIONE

ai sensi del Regolamento Comunale per la gestione delle sponsorizzazioni  
(approvato con DCC 75/2009)

## **Bando di gara per la ricerca di soggetti sponsorizzatori delle attività dell'Amministrazione Comunale**

L'Amministrazione Comunale di Fauglia è alla ricerca di soggetti sponsorizzatori della propria attività, mediante procedura ad evidenza pubblica.

Il presente bando non ha natura vincolante per l'Amministrazione Comunale di Fauglia, ma è destinato a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Comunale per la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/11/2009, la prestazione richiesta allo sponsor è di natura pecuniaria o di fornitura di beni e servizi, trattandosi in modo prevalente ma non esclusivo quindi di sponsorizzazione di puro finanziamento, e la durata del contratto verrà negoziata fra le parti.

Possono presentare offerta sia soggetti pubblici che privati, secondo i limiti e le modalità di cui al citato Regolamento Comunale per la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/11/2009.

A titolo di controprestazione l'Amministrazione Comunale s'impegna a veicolare il nome ed il segno distintivo dello Sponsor. In particolar modo l'Amministrazione Comunale in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del suddetto Regolamento Comunale per la gestione delle sponsorizzazioni, si propone di ricercare quanto detto in premessa finalizzato alle seguenti attività e servizi:

- Collaborazione, anche attraverso la fornitura diretta a titolo gratuito oppure l'approvvigionamento economico, nella realizzazione di una casa per indigenti (forniture mobili ed arredi, progetto di gestione...);
- Acquisto, provvigione economica necessaria all'acquisto o cessione a titolo gratuito di autovettura, anche di seconda mano, da adibire ai servizi di competenza del Comune di Fauglia;
- Acquisto, provvigione economica necessaria all'acquisto o cessione a titolo gratuito di pulmino/autoveicolo adibito al trasporto di persone di 9 posti da impiegare per servizi sociali e navetta, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo e vincolante, servizi di trasporto per/da Luciana ad Acciaiole coincidente con servizio di Trasporto pubblico;

- Acquisto, provvigione economica necessaria all'acquisto o cessione a titolo gratuito di immobili o terreni da destinare ad utilizzazione pubblica. I terreni in questione devono essere ricompresi in quelli aventi destinazione pubblica, uso pubblico o di servizio pubblico ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Fauglia;
- Provviste finanziarie da destinare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per fondo di solidarietà per soggetti fragili e indigenti;
- Fornitura, acquisto, provvigione economica necessaria all'acquisto o cessione a titolo gratuito di arredi scolastici;
- Fornitura, acquisto, provvigione economica necessaria all'acquisto o cessione a titolo gratuito di arredi per locali ingresso e conferenze teatro comunale;
- Provvigione economica necessaria al recupero, anche solo parziale, funzionale e/o strutturale di immobili di proprietà comunale destinati a pubblica utilità;
- Attività e servizi di sostegno all'handicap;
- Fornitura, acquisto, provvigione economica necessaria all'acquisto o cessione a titolo gratuito di arredi e attrezzature ludiche da adibire a parchi pubblici, spazi urbani e/o locali di proprietà comunale finalizzati a pubblica utilità;
- Sponsorizzazione libera su iniziativa dello sponsor.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Comunale per la gestione delle sponsorizzazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30.11.2009, lo sponsor può offrirsi di sostenere alcune spese relative ad attività già programmate dal Comune, richiedendo eventualmente in contropartita alcune forme di pubblicità.

In caso di richiesta di sponsorizzazione per la stessa manifestazione o offerta di provvigione economica per l'acquisizione dello stesso bene, fornitura o servizio, verrà formata una graduatoria che sarà stilata tenendo conto, come parametro di collocazione utile all'interno della stessa, della maggiore offerta economica presentata.

Le imprese e gli enti interessati possono partecipare per una o più iniziative sopra descritte. E' facoltà dell'impresa effettuare anche un'offerta difforme dalle indicazioni fornite da questo Comune, fatta salva la valutazione discrezionale da parte del Comune stesso in merito all'accettazione della sponsorizzazione di cui sopra.

L'Amministrazione Comunale acconsente che lo sponsor pubblicizzi direttamente nelle forme d'uso il proprio intervento sponsorizzativo. La pubblicizzazione è effettuata a totale



carico dello sponsor, solamente a seguito di autorizzazione in forma scritta da parte dell'Ente della specifica pubblicità o attività divulgativa della sponsorizzazione.

In particolare, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Comunale per la gestione delle sponsorizzazioni, il Comune, quale controprestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo sponsor, farà realizzare alcune delle forme pubblicitarie indicate di seguito:

1. Riprodurre il marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc...)
2. Riportare nel sito WEB del Comune, nello spazio informativo dell'attività, gli estremi dello sponsor e l'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
3. Posizionamento di targhe o cartelli nel rispetto del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli o sulle aiuole oggetto della sponsorizzazione.

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. In nessun caso tali forme di pubblicità dovranno pregiudicare la fruibilità del bene pubblico e/o lederne l'aspetto storico, culturale e paesaggistico. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente avviso. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. La spesa per la realizzazione delle targhe e dei cartelli s'intende a carico dello sponsor.

L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al Comune o al concessionario, nella misura di Legge.

L'offerta, redatta in lingua italiana, va sottoscritta dal rappresentante legale ed inviata al Comune di Fauglia, Piazza Trento e Trieste n. 4, cap. 56043 con qualsiasi mezzo idoneo, ivi compresa la presentazione via fax o via email. **Il giorno .....** il Comune di Fauglia valuterà le offerte giunte fino a quella data e provvederà ad accettare le eventuali sponsorizzazioni. Si specifica, ad ogni buon fine, che ove ritenuto opportuno e/o necessario da parte dell'Amministrazione Comunale, anche al solo fine di una corretta valutazione delle offerte pervenute, il Comune potrà richiedere all'offerente specificazioni o chiarimenti sull'offerta presentata, riservandosi di decidere in successiva data l'accettazione o meno della sponsorizzazione.

**Il termine fissato per la presentazione delle domande non è perentorio, pertanto si terrà conto anche delle domande pervenute all'Amministrazione Comunale fuori termine.**

Il presente bando costituisce un sistema di qualificazione ed è da considerarsi aperto e pertanto le imprese che intendono essere sponsor del Comune possono presentare

offerta in qualsiasi momento. In caso di variazioni il bando verrà ripubblicato. Sull'esterno della busta, o comunque dell'oggetto della trasmissione o comunicazione, dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura "offerta per contratto di sponsorizzazione".

L'offerta deve essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il concorrente e specificare il settore di interesse dell'impresa da individuare fra quelli sopra citati, e contenere l'offerta propriamente intesa in termini economici o di fornitura di beni e/o servizi. La sponsorizzazione in esclusiva per uno degli oggetti sopra citati potrà essere proposta dall'impresa o dall'Ente; in tal caso l'Amministrazione valuterà la congruità dell'offerta ricevuta e accetterà o rifiuterà la proposta. Va allegata una breve relazione sull'attività svolta dallo sponsor e la riproduzione del logo o marchio. L'Amministrazione valuterà le offerte ricevute e terrà conto sia del prezzo offerto che di eventuali altri elementi. Vi sarà per le parti la possibilità di rinegoziare l'offerta al fine di meglio aderire alle esigenze di entrambi. Il contratto verrà perfezionato, accertata l'idoneità dei requisiti posseduti.

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di sponsorizzazione, l'aggiudicatario sarà invitato a presentare, entro il termine che sarà indicato nella comunicazione inviata dall'Amministrazione Comunale, **pena la decadenza dall'aggiudicazione stessa** e l'affidamento all'eventuale concorrente collocato utilmente al successivo posto della graduatoria, la documentazione eventualmente richiesta nonché quella di rito per la stipula del contratto.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, non contestabile ad alcun titolo da parte dell'offerente, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione.

In particolare, esso non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:

- a) contenzioso di qualsivoglia natura in essere tra il Comune e lo sponsor;
- a) conflitto di interessi tra le finalità perseguite dal Comune e quelle perseguite dallo sponsor;
- b) possibilità di pregiudizio per il Comune derivante dalle qualità, anche di ordine morale, dello sponsor, desumibili da atti ufficiali;
- c) messaggio pubblicitario pregiudizievole o dannoso all'immagine dell'Amministrazione Comunale o alle proprie iniziative ovvero all'immagine del territorio e delle sue istituzioni più rappresentative sotto il profilo delle attività economiche e delle peculiarità storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche;

- d) propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
- e) pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, ecc.;
- f) messaggi offensivi o contrari all'ordine pubblico;
- g) in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti Comunali, oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

L'apprezzamento circa la sussistenza di una delle cause sopraindicate è di esclusiva competenza della Giunta Comunale.

Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte del Comune, in qualsiasi momento, in uno dei seguenti casi:

- a) Mancata attuazione dell'iniziativa o rinvio della stessa.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a

pretese o danni di qualsiasi natura.

- b) Mancata ottemperanza a una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor.

La risoluzione avviene, in tal caso, per fatti e colpa dello sponsor. Il Comune ha diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

- c) In tutti i casi nei quali sia accertata la sussistenza, anche se sopravvenuta, di una delle cause di cui all'art. 9 del Regolamento Comunale per la gestione delle sponsorizzazioni. La risoluzione del contratto non comporta in tal caso alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura, e il Comune ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

### **Finalità del trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nei documenti presentati dai concorrenti, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente disciplinata dalla normativa in materia oltre che dalle disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la gestione delle sponsorizzazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30.11.2009) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

#### **– Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di cui al presente avviso nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative vigenti

#### **– Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196.

#### **– Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:**

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fauglia;

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Fauglia assegnati alle strutture interessate dal presente avviso.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.
--

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Si specifica che, con la presentazione dell'offerta di sponsorizzazione, il presentatore accetta incondizionatamente tutte le clausole e prescrizioni contenute nel presente avviso, negli atti e nella normativa dallo stesso richiamati, oltre che il contenuto delle disposizioni di cui al regolamento Comunale per la gestione delle sponsorizzazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30.11.2009.

L'offerente accetta altresì in modo incondizionato tutti i controlli che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno effettuare.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda alla normativa in materia ed al Regolamento Comunale per la gestione delle sponsorizzazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30.11.2009.

Informazioni e chiarimenti sulla procedura potranno essere richiesti all'Ufficio Segreteria del Comune di Fauglia, telefono 050/657304, e-mail: [m.bacchiet@comune.fauglia.pi.it](mailto:m.bacchiet@comune.fauglia.pi.it)

Il Responsabile del Settore 3

dott. Massimiliano Bacchiet

Delibera di G.C. n. 172 del 30.11.2013

**Letto, approvato e sottoscritto:**  
**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Carli**

---

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
**Fulvia Petrini**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Carlo Di Paolo**

---

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di'ufficio**

**ATTESTA**

**Che la presente deliberazione:**

- è affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ..... e vi rimarrà fino al .....
- è stata comunicata con lettera n. ....in data ..... ai signori Capi Gruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, D. Lgs n. 267/2000.
- è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. .... in data ..... ( art 135, 2° comma, D. Lgs 267/2000).

**Fauglia, li .....**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Antonella Ciato

---

**Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno .....**

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs 267/2000).

**Fauglia, li .....**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Paolo Di Carlo

---

---